Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 21 febbraio 1925** **Numero 43**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Conferimento di diploma di benemerenza.

Con provvedimento 31 gennaio 1925 S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, n. 212, al cav. dott. Vito Pavoni da Catania per l'opera benefica e disinteressata svolta nel campo dell'assistenza militare.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 355.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 128.

Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso delle disposizioni relative alla cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 8 aprile 1923, n. 1073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla città di Fiume ed al territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1909, n. 422, e 26 settembre 1920, n. 1495, per quanto concerne la cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 356.

REGIO DECRETO 22 gennaio 1925, n. 126.

Elevazione del pagamento di cui all'art. 8 lettera d) del R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, contenente disposizioni sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica e di commercio per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, che approva le disposizioni sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica e di commercio, sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale per la detta Colonia;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie d'accordo col Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di giustizia e di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pagamento di cui all'art. 8, lettera *d)* delle disposizioni approvate con R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, è elevato a L. 100.

Art. 2.

Alle penalità stabilite dall'art. 14 dello stesso R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, per le varie infrazioni da esso contemplate sono sostituite quelle stabilite per casi identici dalle leggi vigenti nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 129. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 357.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 124.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 26: Spese per la manutenzione, ecc. dei fari e del segnalamento marittimo . . . L.	300,000
Cap. n. 58: Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare . . . . »	150,000
Cap. n. 72: Mercedi, ecc. del personale lavorante della Regia marina . . . . »	2,500,000
Cap. n. 125: Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima . . . . »	700,000
	L. 3,650,000

In diminuzione:

Cap. n. 43: Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del corpo Reale equipaggi	L.	300,000
Cap. n. 56: Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	150,000
Cap. n. 70: Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc.	»	3,200,000
	L.	3,650,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 127. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 358.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 123.

Ordinamento della Commissione suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 813, che sostituisce l'art. 3 del Regio decreto sopracitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Commissione suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2.

La Commissione suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

il Duca della Vittoria, maresciallo d'Italia, Armando Diaz, vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per l'interno, il Ministro per le finanze, il Ministro per la guerra, il Ministro per la marina, il Ministro per le colonie, il Ministro per l'economia nazionale, il Ministro per le comunicazioni e il Commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;

il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente art. 5);

il comandante generale dell'Aeronautica;

il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;

il capo di Stato maggiore della Regia marina.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui all'art. 5 del presente decreto).

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo di studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto: di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

1° il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;

2° il capo di Stato maggiore della Regia marina;

3° il comandante generale dell'Aeronautica;

4° il direttore generale della Banca d'Italia;

5° il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

6° il segretario generale della Commissione suprema di difesa;

7° undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, comunicazioni (uno per la marina mercantile ed uno per le poste e telegrafi) e dal Commissariato per l'emigrazione;

8° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico culturali ed economiche del Paese nominati dal presidente del Comitato, sentite le associazioni stesse;

9° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e della economia, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° luglio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, a volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, coordinando i lavori delle varie sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto, verrà data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e presa, ove occorra, di concerto coi Ministeri interessati.

I nostri decreti 20 dicembre 1923, n. 2957, e 4 maggio 1924, n. 813, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — REVEL — CIANO — LANZA DI SCALEA — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 126. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 gennaio 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Roccamorice (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccamorice, in provincia di Chieti.

MAESTA',

Una recente inchiesta disposta dal Prefetto sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Roccamorice, ha accertato molteplici irregolarità e lo stato di disorganizzazione della civica azienda.

In completo disordine si trova l'ufficio municipale, mancandovi anche i più importanti registri prescritti dalla legge, mentre il posto di segretario comunale è vacante dal 1917 e viene provvisoriamente coperto, ora da segretari di vicini Comuni, ora da impiegati avventizi; i servizi pubblici sono in completo abbandono; l'assistenza sanitaria ed ostetrica funzionano in modo deficientissimo; mentre non esiste nel Comune alcuna farmacia, l'Amministrazione non ha curato di sopperire in alcun modo a tale grave mancanza; l'igiene dell'abitato è negletta. Critica è la situazione finanziaria dell'Ente per la mancata riscossione di vari proventi, per lo sperpero del danaro in spese straordinarie e non necessarie fatte senza regolare approvazione ed imputate a stanziamenti ordinari di bilancio; il dazio è gestito irregolarmente e nessuna verifica di cassa risulta essere stata eseguita dal 1921.

D'altra parte, mentre il Consiglio comunale trovasi ridotto nel numero, per dimissioni ed altre cause, a 10 componenti sui 15 assegnati per legge al Comune, non si raduna che raramente; la Giunta municipale, non essendo stati sostituiti tre assessori mancanti, ha funzionato e funziona con due soli membri, in opposizione all'articolo 138 della legge comunale e provinciale.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, ha dato le proprie deduzioni il sindaco funzionante, ma queste non appaiono tali da modificare sostanzialmente le gravi risultanze dell'inchiesta.

In tali condizioni, al fine di porre riparo al grave dissesto della civica azienda mediante un periodo di straordinaria gestione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccamorice, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Raffaele Ventura è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 41

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 61	Belgio	123 17
Londra	116 408	Olanda	9 79
Svizzera	469 68	Pesos oro	21 91
Spagna	347 —	Pesos carta	9 64
Berlino (marco oro)	5 82	New-York	24 432
Vienna	0 0343	Oro	471 42
Praga	72 30	Belgrado	39 60
Dollaro canadese	24 34	Budapest	0 0339
Romania	12 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 07
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 12
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 61

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	49,716	37,326	12,390	217,000	214,902
Mesi precedenti	—	1,069,769	706,478	363,291	1,938,015	1,803,193
Somme totali dell'anno in corso		1,119,485	743,804	375,681	2,155,015	2,018,095
Anni 1876-1923	10,926	25,339,783	18,244.724	7,095,059	120,995.901	93.687,143
Somme complessive	10,926	26,459,268	18,988,528	7,470,740	123.150,916	95,705,238

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	251,195,775.84	—	251,195,775.84	245,013.999.46	6,181,776.38
Mesi precedenti	2,283,581,159.63	—	2,283,581,159.63	1,819,345.300.87	464,235,858.76
Somme totali dell'anno in corso	2,534,776,935.47	—	2,534,776,935.47	2,064,359,300.33	470,417,635.14
Anni 1876-1923	34,115,349,438.75	1,892,346,664.80	36,007,696,103.55	27,025,557,173.35	8,982,138,930.20
Somme complessive	36,650,126,374.22	1.892,346,664.80	38.542,473,039.02	29.089,916,473.68	9,452,556,565.34

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	—	529	167	362	2,462	2,534
Mesi precedenti	1	5,587	1,755	3,832	22,864	20,792
Somme totali dell'anno in corso	1	6,116	1,922	4,194		23,326
Anni 1915-1923	401	55,695	17,935	37,760		177.221
Somme complessive	402	61,811	19.857	41,954	222,893	200,547

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	2,461,501.20	—	2,461,501.20	2,268,856.29	192,644.91
Mesi precedenti	21,149,618.44	—	21,149,618.44	16,529,030.31	4,620,588.13
Somme totali dell'anno in corso	23,611,119.64	—	23,611,119.64	18,797,886.60	4,813,233.04
Anni 1915-1923	128,666.603.62	2,626,825.40	131.293,432.02	105,169,316.05	26,124.115.97
Somme complessive	152,277,726.26	2.626,825.40	154,904,551.66	123,967,202.65	30,937,349.01

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di settembre . . .	1,846	1,407	439	2,628	4,443,507.36	2,178	4,369,824.48	73,682.88
Mesi precedenti	36,937	26,310	10,627	20,343	41,053,246.90	21,574	40,358,326.44	694,920.46
Somme totali dell'anno in corso.	38,783	27,717	11,066	22,971	45,496,754.26	23,752	44,728,150.92	768,603.34
Anni 1883-1923	332,369	209,997	122,372	1,689,941	1,145,943,493.29	2,427,791	1,073,188,441.28	72,755,052.01
Somme complessive .	371,152	237,714	133,438	1,712.912	1,191,440,247.55	2,451,543	1,117,916,592.20	73,523,655.35

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di settembre	520	3,110,302.17
Mesi precedenti.	9,867	60,226,241.22
Somme dell'anno in corso. . .	10,387	63,336,543.39
Anni 1876-1923	540,679	1,011,562,135.32
Somme complessive	551,066	1,074,898,678.71

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di settembre	132
Mesi precedenti.	1,337
Somma dell'anno in corso . . .	1,469
Anni 1909-1923	4,688,932
Somma complessiva . . .	4,690,401

Rimasti in corso N. 174.020.

SOMME
cadute in prescrizione

	Importo
Mese di settembre.	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
	7,018.664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di settembre.	4,139	35,057,926.43
Mesi precedenti	48.447	384,803 720.16
Somme dell'anno in corso . .	52,586	419,861,646.59
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474.29
Somme complessive	2,037.111	5.761,738,120.88

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 22 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il Decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale si dichiara costituito il Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica;
Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 22 posti di Tenente nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1925.

Il Ministro delle Finanze
A. DE' STEFANI.

Il Vice Commissario
A. BONZANI.

Notificazione di concorso per 22 posti di tenente nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 22 posti di Tenente nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Commissariato dell'Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale) e cominceranno il giorno 1° maggio 1925, alle ore 9.

Art. 3.

I gradi, gli stipendi e le indennità per gli Ufficiali del Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	STIPENDI		Indennità militare	NOTE
	minimo	massimo		
Generale capo . .	27.500 2.500	— —	4.500	Oltre lo stipendio e le indennità militari, gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto all'indennità caro-viveri nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Colonnello	17.800 1.500	20.500 1.500	3.840	
Tenente colonnello	16.000 1.200	17.800 1.200	3.480	
Maggiore	13.700 1.000	16.000 1.000	3.240	
Capitano	11.600 800	13.700 800	2.520	
Tenente	9.500 600	11.600 600	1.800	

Art. 4.

Potranno prender parte al concorso i laureati presso i RR. Istituti Superiori di Studi Commerciali e dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, ed i laureati in Giurisprudenza.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o per naturalizzazione, cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato il 28° anno di età alla data del presente bando o, qualora trattisi di candidati provenienti dagli ex combattenti, il 33° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato di Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale) entro il 31 marzo 1925, corredate dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato *generale* del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale Civile e Penale, vidimato dal Procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un Ufficio del Registro del Regno della tassa di concorso di L. 50, a norma del R. Decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal Sindaco ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore al 31 gennaio 1925.

I concorrenti che già fossero impiegati civili, dello Stato e Ufficiali in S. A. P. della R. Aeronautica, del R. Esercito o della R. Marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*). Essi dovranno però presentare l'assenso dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che facciano riferimento a documenti presentati presso altre Pubbliche Amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente articolo, non vengano comunicati al Commissariato entro il termine sopra stabilito, dalle cennate Amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che

crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate nell'articolo successivo.

Per lo svolgimento di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale, che sarà sostenuta in giorno da destinarsi, non può durare meno di 45 nè più di 60 minuti per ciascun concorrente.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 in quanto siano applicabili.

A parità di punti e di merito avrà preferenza la maggiore età.

Art. 12.

Il programma degli esami scritti e di quelli orali è stabilito come segue:

Prove scritte:

1° Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale;

2° Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;

3° Economia Politica e Scienza delle Finanze;

4° Diritto civile;

5° Componimento in lingua francese (*a*).

N. B. L'ordine delle prove sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Prove orali:

1° Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;

2° Diritto Civile e Commerciale;

3° Economia Politica e Scienza delle Finanze;

4° Diritto Internazionale con particolare riguardo alla navigazione aerea internazionale;

5° Legislazione nazionale sulla navigazione aerea;

6° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

7° Legislazione sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

8° Amministrazione e Contabilità generale dello Stato;

9° Elementi di fisica e chimica;

10° Lingua francese (*b*).

N. B. La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica nel limite dei posti di cui all'art. 1.

L'Amministrazione Aeronautica si riserva però la facoltà di coprire anche quei posti che eventualmente si fossero resi vacanti al momento delle nomine.

Art. 14.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere qualsiasi destinazione sarà loro assegnata. Ad essi verranno corrisposti gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione.

Art. 15.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli, potranno chiederli al Commissariato per l'Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale).

Roma, addì 16 gennaio 1925.

Il Vice Commissario: A. Bonzani.

(*a*) i candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere: per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.

E' ammesso l'uso del dizionario.

(*b*) i candidati dovranno dar prova di sapere:

1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.

2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, il direttore mette a concorso il posto di assistente alla cattedra di chimica agraria dell'Istituto di Bologna fra laureati in scienze agrarie, in chimica pura o in chimica e farmacia.

Il vincitore sarà assunto con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il suplemento (L. 500) di servizio attivo e l'indennità caro viveri.

Il concorso per esame e per titoli, è regolato dalle disposizioni dell'art. 36 suindicato e sarà chiuso il 30 aprile 1925, alle ore 18.

La domanda, da presentarsi entro questo termine al direttore dell'Istituto, deve essere corredata dai documenti di rito, debitamente legalizzati, e cioè:

1° fede di nascita, da cui risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla chiusura del concorso;

2° certificati: penale, di cittadinanza italiana, di buona condotta, stato di famiglia, di sana costituzione fisica, di adempiuto obbligo di leva (sono dispensati coloro che coprono posti di ruolo a servizio dello Stato);

3° diploma di laurea e tabella dei voti ottenuti nei singoli esami;

4° eventuali altri titoli e pubblicazioni;

5° quietanza dell'ufficio del registro nel quale fu versata la tassa di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame che avrà luogo a Bologna presso l'Istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, 1° febbraio 1925.

Il direttore: Todaro.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.